

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 26 maggio 2004

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 98

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA



DECRETO 7 maggio 2004.

### Istituzione dell'Università telematica non statale «TEL.M.A.».

## S O M M A R I O

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

|                                                                                                        |      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| DECRETO 7 maggio 2004. — <i>Istituzione dell'Università telematica non statale</i><br>«TEL.M.A.» ..... | Pag. | 5  |
| STATUTO DELL'UNIVERSITÀ TELEMATICA .....                                                               | »    | 7  |
| REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO .....                                                                   | »    | 21 |

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 maggio 2004.

**Istituzione dell'Università telematica non statale «TEL.M.A.».**

### IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei;

Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000 con i quali sono state determinate le classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Visto il piano di azione della commissione dell'Unione europea del 24 maggio 2000 e 28 marzo 2001, Piano d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani;

Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 2001 sull'e-learning (2001/C 204/02), la quale, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri a esprimere nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la mobilità virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali;

Vista la decisione n. 2318/2003/CE del 5 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning);

Preso atto che la predetta proposta di decisione intende supportare, anche con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, quello universitario;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica;

Considerato che il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che «con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»;

Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto interministeriale del 25 giugno 2003 con il quale è stato nominato il comitato di esperti di cui all'art. 5 del predetto decreto 17 aprile 2003;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003 con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;

Vista la successiva nota di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottata in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1643 con la quale sono stati individuati i contenuti della programmazione universitaria e le indicazioni operative anche con riferimento alla istituzione di nuove università non statali ivi comprese quelle di cui al predetto decreto interministeriale 17 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata in data 4 dicembre 2003 per la costituzione di una università telematica denominata «Università telematica TEL.M.A.»;

Visto il parere reso dal predetto Comitato di esperti nella seduta del 29 gennaio 2004;

Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 6 aprile 2004;

Vista la nota in data 7 maggio 2004 del Presidente del Consorzio TEL.M.A. con cui sono state recepite le osservazioni formulate dal Consiglio universitario nazionale con il predetto parere;

Rilevato che la programmazione dell'offerta formativa del suddetto Ateneo telematico rispetta, in termini di requisiti minimi strutturali, i criteri ed i parametri definiti dal Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario nel proprio DOC 3/03 dell'aprile 2003;

Visto il nuovo schema di Regolamento didattico di Ateneo allegato alla predetta nota;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente decreto è istituita l'Università telematica non statale «TEL.M.A.».

2. L'Università è autorizzata ad istituire ed attivare i seguenti corsi di laurea e di laurea specialistica di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509:

Economia e management dell'audiovisivo (classe 17);

Produzione e distribuzione audiovisiva (classe 83/S).

3. I corsi di laurea e di laurea specialistica di cui al comma 2, per i fini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto interministeriale 17 aprile 2003, sono accreditati per il rilascio dei rispettivi titoli accademici al termine dei corsi stessi.

Art. 2.

1. Sono approvati lo Statuto ed il Regolamento didattico di Ateneo dell'Università telematica di cui all'art. 1, allegati al presente decreto.

Art. 3.

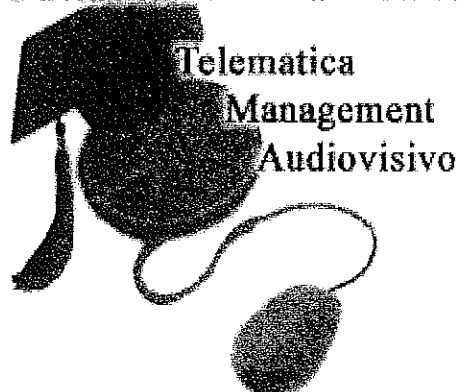
1. Al termine del terzo e quinto anno, di attività dell'Università telematica di cui all'art. 1, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvederà ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interno dell'Università stessa.

2. Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

*Il Ministro: MORATTI*

Consorzio TEL.M.A.



## STATUTO DELL'UNIVERSITÀ TELEMATICA

**Capo I**

## Disposizioni generali

- Art. 1 - Natura giuridica e fonti normative
- Art. 2 - Finalità e attività
- Art. 3 - Patrimonio e mezzi finanziari

**Capo II**

## Organi centrali dell'Università

- Art. 4 - Organi dell'Università
- Art. 5 - Consiglio di Amministrazione - Composizione
- Art. 6 - Consiglio di Amministrazione - Funzionamento
- Art. 7 - Consiglio di Amministrazione - Competenze
- Art. 8 - Comitato esecutivo
- Art. 9 - Presidente
- Art. 10 - Vice Presidente
- Art. 11 - Consigliere delegato
- Art. 12 - Rettore
- Art. 13 - Senato Accademico - Composizione e competenze

**Capo III**

## Struttura e organizzazione dell'Università

- Art. 14 - Strutture didattiche, di ricerca ed amministrative.
- Art. 15 - Le Facoltà
- Art. 16 - Preside di Facoltà
- Art. 17 - Ricerca
- Art. 18 - Strutture amministrative

**Capo IV**

## Organi di verifica

- Art. 19 - Organi di verifica
- Art. 20 - Nucleo di Valutazione di Ateneo
- Art. 21 - Collegio dei revisori dei conti
- Art. 22 - Comitato Didattico

**Capo V**

## Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo

- Art. 23 - Insegnamenti e attività didattica
- Art. 24 - Professori e ricercatori: nomina, organico e trattamento economico e giuridico
- Art. 25 - Contratti a tempo determinato
- Art. 26 - Personale tecnico-amministrativo

**Capo VI**

## Studenti

- Art. 27 - Ammissione
- Art. 28 - Attività di orientamento e tutorato
- Art. 29 - Diritto allo studio
- Art. 30 - Il contratto con lo studente
- Art. 31 - Carta dei servizi

**Capo VII**

## Norme transitorie e finali

- Art. 32 - Facoltà e Presidi
- Art. 33 - Prima applicazione
- Art. 34 - Devoluzione del patrimonio
- Art. 35 - Entrata in vigore

## Capo I

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1 – Natura giuridica e fonti normative**

- 1.1 E' istituita in Roma l'Università TEL.M.A, di seguito denominata Università, con personalità giuridica ed autonomia didattica, organizzativa ed amministrativa.
- 1.2 Sono fonti normative specifiche dell'Università:
  - a. le disposizioni costituzionali e le disposizioni di legge sull'istruzione superiore riguardanti le Università non statali autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
  - b. il decreto ministeriale 17 aprile 2003, in attuazione dell'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  - c. il presente Statuto;
  - d. i regolamenti richiamati nello Statuto e quelli riguardanti ulteriori specifiche materie, approvati dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 2 - Finalità e attività**

- 2.1 L'Università ha lo scopo di operare nella formazione, qualificazione e diffusione della cultura adeguando il proprio intervento alle mutevoli condizioni del sistema socio-economico e tecnologico al fine di favorire l'accesso degli studenti nel mercato del lavoro.
- 2.2 Per il perseguimento di tali obiettivi l'Università, oltre che attività di ricerca, sperimentazione e studio, ai sensi del decreto Ministeriale 17 aprile 2003, svolge attività di formazione utilizzando le metodologie e tecnologie informatiche e telematiche della formazione a distanza. A tale fine inoltre l'Università adotta ogni iniziativa idonea a:
  - favorire l'accesso degli studenti ai corsi di studio a distanza;
  - offrire un alto grado di indipendenza del percorso didattico;
  - garantire il monitoraggio continuo del livello di apprendimento;
  - supportare lo studente per migliorare la comprensione dei contenuti didattici.
- 2.3 L'Università promuove la cooperazione culturale e scientifica nazionale ed internazionale, favorisce l'integrazione europea delle strutture universitarie e facilita il riconoscimento dei curricula didattici e dei titoli accademici.
- 2.4 L'Università assicura la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione.
- 2.5 Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo e studenti, quali componenti dell'Università, contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità, al raggiungimento dei fini istituzionali.
- 2.6 L'Università cura l'istruzione universitaria a tutti i livelli degli ordinamenti didattici previsti per legge, opera nel campo della formazione culturale e professionale, attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di cultura, seminari, nonché attraverso attività propedeutiche all'insegnamento superiore e all'esercizio delle professioni. Essa cura altresì la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e può attivare iniziative editoriali, in particolare di tipo multimediale.

- 2.7 L'Università può conferire i titoli di laurea (L), Laurea specialistica (LS), Diploma di specializzazione (DS) e Dottorato di ricerca (DR) al termine dei rispettivi corsi di studio a distanza.  
Può altresì rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 8 del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, Master di I° e II° livello al termine di corsi di perfezionamento scientifico ed alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della Laurea e della Laurea specialistica.
- 2.8 L'Università può rilasciare inoltre specifici attestati relativi ai corsi di alta specializzazione e di perfezionamento e alle altre attività istituzionali da essa organizzate.
- 2.9 Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Università intrattiene rapporti con enti pubblici e privati, italiani ed esteri. Può stipulare contratti e convenzioni per attività didattica e di ricerca, di consulenza professionale e di servizio a favore di terzi. Può costituire, partecipare a, e/o controllare società di capitali, e costituire centri e servizi interdipartimentali e interuniversitari e intrattenere collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura. Può altresì promuovere, e partecipare, a consorzi con altre università, organizzazioni ed enti pubblici e privati, italiani e stranieri.
- 2.10 Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della propria sede.

### **Art. 3 - Patrimonio e mezzi finanziari**

- 3.1 L'Università è promossa e sostenuta dal Consorzio TEL.M.A. che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.
- 3.2 Altri mezzi finanziari per il funzionamento e lo sviluppo dell'Università sono costituiti da:
- a. i proventi delle tasse universitarie e dei contributi a carico degli studenti;
  - b. altri proventi delle attività istituzionali;
  - c. le erogazioni e i fondi ad essa conferiti a qualunque titolo, da enti pubblici, imprese e privati interessati al raggiungimento dei suoi fini istituzionali, siano essi italiani o esteri.

## **Capo II**

### ***Organi centrali dell'Università***

#### **Art. 4 - Organi dell'Università**

- 4.1 Sono organi centrali dell'Università:
- a. il Consiglio di Amministrazione;
  - b. il Comitato esecutivo;
  - c. il Presidente;
  - d. il Consigliere delegato (ove nominato);
  - e. il Rettore;
  - f. il Senato Accademico;
  - g. Nucleo di valutazione;
  - h. Collegio dei revisori dei conti;
  - i. Comitato didattico.

**Art. 5 - Consiglio di Amministrazione – Composizione**

- 5.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di governo amministrativo e di gestione economica e patrimoniale dell'Università.
- 5.2 Esso si compone di 9 membri nominati dal Consiglio del Consorzio TEL.M.A. tra cui il Presidente, nonché da:
- a. Rettore;
  - b. Un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
  - c. Un membro designato dal Senato Accademico tra i professori di ruolo dell'Università;
  - d. un rappresentante designato di concerto tra il Ministero dei Beni e Attività Culturali ed il Ministero delle Attività Produttive.
- 5.3 La mancata nomina di una o più rappresentanze di cui al punto b, c e d non inficia la validità di costituzione del Consiglio di Amministrazione.
- 5.4 Tutti i componenti il Consiglio, ad eccezione del Rettore, rimangono in carica cinque anni e possono essere confermati. Il Rettore rimane in carica per la durata del suo mandato.
- 5.5 I membri del Consiglio nominati in sostituzione di altri che venissero a cessare nel corso del quinquennio rimangono in carica per il tempo per il quale sarebbero rimasti i loro predecessori.
- 5.6 Il Consiglio nomina il segretario che può essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

**Art. 6 - Consiglio di Amministrazione – Funzionamento**

- 6.1 Il Consiglio è convocato dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di quest'ultimo, dal Consigliere delegato (ove nominati), ogni qualvolta si renda necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno.
- 6.2 Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.  
Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.  
Per le delibere riguardanti modifiche statutarie è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.
- 6.3 Alle riunioni del Consiglio partecipano senza diritto di voto il Direttore amministrativo, il segretario e, con l'approvazione del Consiglio, le persone di volta in volta proposte dal Presidente.

**Art. 7 - Consiglio di Amministrazione – Competenze**

- 7.1 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le attribuzioni agli altri organi previsti dal presente Statuto.
- 7.2 Compete al Consiglio di Amministrazione:
- a. determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali;
  - b. decidere sulle questioni patrimoniali dell'Università;
  - c. deliberare lo Statuto e le relative modifiche. Per le materie relative all'ordinamento didattico delibera su proposta del Senato Accademico;
  - d. deliberare i regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
  - e. approvare gli altri regolamenti che il presente Statuto non attribuisca a organi diversi.

### 7.3 In particolare spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a. deliberare la costituzione del Comitato esecutivo determinando il numero dei componenti, le competenze allo stesso delegate e nominandone i componenti non di diritto;
- b. approvare il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione dell'Università;
- c. approvare i programmi di ricerca con i relativi finanziamenti;
- d. nominare il Rettore ;
- e. nominare i Presidi di Facoltà;
- f. deliberare su proposta del Senato Accademico, il Regolamento didattico di Ateneo;
- g. deliberare l'attivazione delle strutture didattiche, Facoltà e classi e dei relativi corsi di studio, su proposta delle Facoltà;
- h. deliberare gli organici dei docenti e dei ricercatori;
- i. deliberare in materia di tasse e contributi a carico degli studenti e di criteri per gli esami;
- j. deliberare la nomina del Direttore Amministrativo;
- k. deliberare l'assunzione del personale non docente con qualifica dirigenziale;
- l. nominare i membri del Nucleo di Valutazione ed approvare il regolamento di funzionamento.

### 7.4 Inoltre spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare:

- a su proposta dei Consigli di Facoltà, in ordine agli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti e alle nomine dei professori di ruolo da chiamare alle cattedre stesse, nonché in ordine all'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo ed alle nomine stesse;
- b su proposta dei Consigli di Facoltà, in ordine agli insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli incarichi e contratti da conferire, a professori e ricercatori di altre Università, nonché a persone di alta qualificazione scientifica e professionale;
- c in ordine al trattamento economico del personale docente, alle indennità di carica del Rettore e degli altri docenti con incarichi istituzionali;
- d in ordine al conferimento di borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca;
- e in ordine alla determinazione degli organici del personale non docente, nonché ai relativi provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico;
- f in ordine alle controversie e alle relative determinazioni transattive;
- g all'accettazione di donazioni, eredità e legati;
- h all'assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie;
- i su ogni altra materia di ordinaria e straordinaria amministrazione non attribuita alla competenza di altri organi previsti dal presente Statuto.

## Art. 8 - Comitato esecutivo

8.1 Il Comitato esecutivo, quando istituito, è formato da componenti in numero di 5, compresi quali componenti di diritto:

- a. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- b. il Vice Presidente, se nominato;
- c. il Rettore;
- d. il Consigliere delegato, ove nominato.

- I componenti non di diritto sono nominati dal Consiglio di Amministrazione.
- Alle riunioni del Comitato esecutivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Amministrativo.
- 8.2 Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere delegato, ove nominato. La funzione di segretario del Comitato esecutivo è esercitata dal segretario del Consiglio di Amministrazione.
- 8.3 Il Comitato esecutivo, quando costituito, delibera in base ai poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione. Le delibere sono portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
- 8.4 In caso d'urgenza il Comitato esecutivo può deliberare anche in ordine alle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, ad eccezione di quelle dallo stesso tassativamente escluse. Di tali deliberazioni riferisce al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima riunione successiva.

#### **Art. 9 - Presidente**

- 9.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e presiede le adunanze del Consiglio stesso e del Comitato esecutivo, ove costituito.
- 9.2 Il Presidente in particolare:
- a. provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;
  - b. ha la rappresentanza legale dell'Università;
  - c. assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo, fatte salve le competenze del Rettore in materia scientifica e didattica;
  - d. propone al Consiglio di Amministrazione la nomina del Direttore Amministrativo;
  - e. nell'eventualità che non sia possibile la regolare convocazione del Consiglio di Amministrazione e/o del Comitato esecutivo, e nelle materie di competenza degli stessi organi, può adottare provvedimenti urgenti o delegarne l'adozione al Consigliere delegato. Tali provvedimenti dovranno essere portati alla ratifica rispettivamente del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo nella prima successiva adunanza.
- 9.3 Il Presidente viene nominato dal Consiglio del Consorzio TEL.M.A..

#### **Art. 10 - Vice Presidente**

- 10.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

#### **Art. 11 - Consigliere delegato**

- 11.1 Il Consiglio di Amministrazione può nominare, al proprio interno, un Consigliere delegato che dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere riconfermato.
- 11.2 Il Consigliere delegato svolge le funzioni conferite con delega dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente. Sostituisce, in caso di assenza o di impedimento, il Presidente, quando non sia stato nominato un Vice Presidente.

#### **Art. 12 - Rettore**

- 12.1 Il Rettore è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i professori di prima fascia dell'Università o tra personalità del mondo accademico, scientifico e professionale di riconosciuto valore, dura in carica 5 anni e può essere confermato.

## 12.2 Il Rettore:

- a. rappresenta l'Università nelle manifestazioni accademiche e culturali e nel conferimento dei titoli accademici;
- b. cura l'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario; vigila sull'espletamento dell'attività didattica e scientifica;
- c. fa parte di diritto, per la durata del Suo mandato, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo ove costituito;
- d. convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio di Amministrazione;
- e. assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione in materia didattica e scientifica;
- f. formula proposte e riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università;
- g. fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;
- h. adotta, in caso di necessità e di urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva;
- i. esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle disposizioni di legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Università.
- j. Il Rettore presiede il consiglio di Facoltà nel caso sia attivata una sola Facoltà.

## 12.3 Il Rettore può conferire ad uno o più professori ordinari l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti nelle sue competenze e può conferire ad essi la qualifica di Pro-Rettore.

## 12.4 Il Rettore può, in caso di assenza o impedimento, farsi sostituire con delega da un Pro-Rettore o da altro professore ordinario dell'Università nell'espletamento delle funzioni di sua competenza.

## 12.5 Il Rettore può costituire commissioni e comitati con compiti consultivi, istruttori e gestionali nelle materie di sua competenza.

**Art. 13 - Senato Accademico - Composizione e competenze**

## 13.1 Il Senato Accademico è composto dal Rettore che lo presiede e dal Preside di Facoltà. Alle sedute del Senato Accademico partecipa, con diritto di voto consultivo, il Direttore Amministrativo dell'Università con funzioni di Segretario dello stesso Senato.

## 13.2 Il Senato Accademico adotta un proprio regolamento interno di funzionamento.

In particolare compete al Senato Accademico:

- a. proporre al Consiglio di Amministrazione le variazioni statutarie relative all'ordinamento didattico;
- b. deliberare il Regolamento didattico di Ateneo e le eventuali variazioni ;
- c. proporre al Consiglio di Amministrazione l'attivazione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche;
- d. formulare proposte ed esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sui programmi di sviluppo dei Corsi di studio dell'Università;
- e. stabilire gli indirizzi dell'attività di ricerca;
- f. proporre le chiamate di prima e seconda fascia;
- g. deliberare le modalità di ammissione degli studenti, su proposta dei Consigli di Facoltà.

### Capo III

#### **Struttura e organizzazione dell'Università**

##### **Art. 14 – Strutture didattiche, di ricerca ed amministrative.**

- 14.1 Appartengono alle strutture didattiche dell'Università:
- Le Facoltà;
  - I corsi di studio articolati in Corsi di Laurea, Corsi di laurea specialistica, Corsi di Specializzazione e Dottorati di Ricerca;
  - Le altre strutture istituite e regolamentate dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
- 14.2 Le attività di ciascuna struttura didattica possono essere disciplinate dal relativo Regolamento, purché non in contrasto con le norme del Regolamento Didattico d'Ateneo.
- 14.3 Le Facoltà ed i Corsi di studio sono individuati nel RdA.

##### **Art. 15 - Le Facoltà**

- 15.1 Alle Facoltà competono, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo, le decisioni in merito all'organizzazione delle attività didattiche per il conseguimento dei titoli rilasciati dall'Università.
- 15.2 Alle Facoltà competono, inoltre, l'organizzazione delle altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
- 15.3 All'interno della Facoltà possono essere attivate le Classi di Corsi di studio, quali raggruppamenti di corsi di studio ai sensi del D.M./99, n. 509. Le Classi di Corsi di studio sono rette dal Consiglio di classe che opera per il coordinamento delle attività didattiche relative ai corsi di studio attivati al suo interno. Funzioni, composizione e funzionamento del Consiglio di classe sono disciplinati dal Regolamento didattico di Classe.
- 15.4 Sono organi della Facoltà:
- il Consiglio di Facoltà;
  - il Preside.
- 15.5 Il consiglio di Facoltà è composta da professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia e da un rappresentante dei ricercatori.
- 15.6 Il funzionamento del consiglio di facoltà è definito dal regolamento di Facoltà.
- 15.7 Il Consiglio di Facoltà :
- Programma e organizza le attività didattiche in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;
  - Approva il Regolamento didattico di Facoltà e lo sottopone al Senato Accademico per la relativa deliberazione;
  - Propone i criteri di ammissione ai corsi di studio;
  - Propone l'attivazione degli insegnamenti e la copertura degli stessi;
  - Esercita tutte le altre funzioni ed attribuzioni previste dall'Ordinamento universitario, nel rispetto delle competenze degli altri organi previsti dal presente statuto;
  - Elegge, nel caso di attivazione di più Facoltà, il Preside;
  - Organizza le modalità di verifica del profitto degli studenti;

**Art. 16 - Preside di Facoltà**

- 16.1 Il Preside di Facoltà, è eletto dal Consiglio di Facoltà e nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica un triennio e può essere confermato.
- 16.2 Il Preside:
- a. rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà;
  - b. convoca e presiede il Consiglio di Facoltà;
  - c. assicura il regolare svolgimento delle attività didattiche della Facoltà;
  - d. è membro di diritto del Senato Accademico;
  - e. esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di Statuto e di regolamento.

**Art. 17- Ricerca**

- 17.1 L'Università promuove lo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione tecnologica e organizzativa, oltre che della ricerca scientifica di base.
- 17.2 L'Università può collaborare con Università italiane e straniere nonché con Organismi nazionali ed internazionali per la definizione e la realizzazione di progetti di ricerca e formazione.
- 17.3 Le attività di ricerca sono effettuate nell'ambito dei Dipartimenti, disciplinati da propri regolamenti.

**Art. 18 - Strutture amministrative**

- 18.1 L'organizzazione della struttura amministrativa è determinata dal Consiglio di Amministrazione.
- 18.2 Alla direzione della struttura amministrativa è preposto il Direttore Amministrativo. L'incarico di Direttore Amministrativo è attribuito a persona nominata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente.
- 18.3 Il contratto, stipulato ai sensi del precedente comma, definisce i diritti ed i doveri del Direttore Amministrativo ed il relativo trattamento economico.

**Capo IV*****Organi di verifica*****Art. 19 –Organi di verifica**

- 19.1 Sono Organi di verifica il Nucleo di Valutazione di Ateneo, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Comitato Didattico.

**Art. 20 - Nucleo di Valutazione di Ateneo**

- 20.1 L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio: le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione.

- 20.2 L'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
- 20.3 L'organizzazione, la composizione, le funzioni ed il funzionamento del Nucleo di Valutazione di Ateneo sono stabiliti dalle norme vigenti.
- 20.4 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è nominato dal Consiglio di Amministrazione al quale riferisce con relazione annuale

#### **Art. 21 - Collegio dei revisori dei conti**

- 21.1 Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.
- 21.2 Le procedure di nomina ed il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti sono definite nel Regolamento per l'amministrazione e la contabilità deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

#### **Art.22 -Comitato Didattico**

- 22.1 Il Comitato didattico è composto, secondo norme fissate dal regolamento amministrativo, da una rappresentanza paritetica di docenti designati dalla Facoltà e da studenti ed è coordinato dal Rettore o da un suo delegato.
- 22.2 Possono far parte del Comitato anche esperti esterni.
- 22.3 Il Comitato è preposto alla verifica delle attività didattiche, di orientamento e tutorato e, su richiesta del Consiglio di Facoltà, propone iniziative specifiche finalizzate al miglioramento della didattica.
- 22.4 Il Comitato esprime pareri al Consiglio di Facoltà, circa le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
- 22.5 Il Comitato, nella sola componente dei docenti, certifica il materiale didattico nonché i servizi erogati dall'Università.

### **Capo V**

#### ***Professori, ricercatori, personale tecnico-amministrativo***

#### **Art. 23 - Insegnamenti e attività didattica**

- 23.1 Gli insegnamenti sono impartiti da professori e ricercatori di ruolo e da professori con contratti di diritto privato.
- 23.2 I contratti possono essere stipulati con docenti e ricercatori di altre Università, anche straniere, e con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera ed estranei al corpo accademico.
- 23.3 I contratti di cui al presente articolo, sono rinnovabili; configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e pertanto non danno luogo agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti per i lavoratori dipendenti, né danno diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

23.4 Da tali contratti deve risultare:

- a la espressa volontà delle parti di escludere qualsiasi potere gerarchico da parte delle istituzioni nei confronti del docente;
- b l'autonomia didattica del docente;
- c la predeterminazione consensuale dell'orario di lavoro;
- d la fissazione della durata del contratto correlata al termine dell'attività didattica, compresi gli esami;
- e la determinazione di un compenso globale per l'intera prestazione pattuita;
- f la facoltà dei docenti di svolgere altre attività a favore di terzi.

#### **Art. 24 - Professori e ricercatori: nomina, organico e trattamento economico e giuridico**

- 24.1 I professori e i ricercatori di ruolo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta delle Facoltà interessate e secondo le procedure per il reclutamento ed il trasferimento dei docenti e dei ricercatori definiti dalla normativa in materia universitaria.
- 24.2 Ai professori e ai ricercatori di ruolo dell'Università è assicurato stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza non inferiore a quello previsto per i professori e i ricercatori di ruolo delle Università statali.

#### **Art. 25 - Contratti a tempo determinato**

- 25.1 Per esigenze didattiche e di ricerca e per favorire la formazione e il perfezionamento dei giovani docenti l'Università può stipulare contratti a tempo determinato con studiosi ed esperti di comprovata qualificazione professionale e scientifica anche di cittadinanza straniera e con giovani dottori di ricerca o in possesso di analoga preparazione. Tali contratti di diritto privato sono rinnovabili e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Università.

#### **Art. 26 - Personale tecnico-amministrativo**

- 26.1 L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso è determinata dal Consiglio di Amministrazione che provvede anche alla nomina dei dirigenti.
- 26.2 Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo è disciplinato da apposito regolamento e dai contratti di lavoro aziendali di diritto privato.

### **Capo VI**

#### **Studenti**

##### **Art. 27 – Ammissione**

- 27.1 Il Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facoltà, determina le modalità di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati.

##### **Art. 28 - Attività di orientamento e tutorato**

- 28.1 L'Università promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attività di tutorato, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico.

**Art. 29 - Diritto allo studio**

- 29.1 L'Università, nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare la formazione culturale degli studenti ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne comunque riconducibili all'Università e dalla stessa controllate. Con lo stesso scopo può integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso società controllate e/o con convenzioni con altre istituzioni.

**Art. 30 - Il contratto con lo studente**

- 30.1 L'Università, al momento dell'iscrizione, stipula con lo studente un contratto nel quale sono fissati i servizi didattici ed amministrativi, le modalità di accesso agli stessi, le tasse ed i contributi, le modalità di risoluzione del rapporto contrattuale e la garanzia, per lo studente, del completamento del proprio percorso formativo.

**Art. 31 - Carta dei servizi**

- 30.1 La carta dei servizi, stabilita dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 17 Aprile 2003, ha la finalità di informare lo studente sull'offerta formativa dell'Università.
- 30.2 In particolare la carta comprende tutte le informazioni relative :
- ai diritti e doveri degli studenti;
  - alle attività didattiche;
  - alle modalità di accesso e di erogazione dei servizi;
  - alle soluzioni tecniche fornite;

**Capo VII*****Norme transitorie e finali*****Art. 32 Facoltà e Presidi**

- 32.1 In caso di attivazione di una sola Facoltà le funzioni di Preside della Facoltà sono svolte dal Rettore.

**Art. 33 - Prima applicazione**

- 33.1 In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a mesi 12, le funzioni del Senato Accademico sono svolte dal Consiglio di Amministrazione integrato da tre Docenti universitari, tra i quali viene individuato il Rettore.

**Art. 34. Devoluzione del patrimonio**

- 34.1 Qualora l'Università TEL.M.A. dovesse, per qualsiasi motivo, cessare l'attività o essere privata della personalità giuridica o dell'autonomia, il suo patrimonio sarà devoluto al Consorzio TEL.M.A..

**Art. 35 - Entrata in vigore**

- 35.1 Il presente Statuto entra in vigore, previa approvazione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi del decreto ministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003, a decorrere dalla data di pubblicazione della Gazzetta Ufficiale.

**REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEO**

## REGOLAMENTO DIDATTICO D'ATENEIO

Art. 1 - Definizioni

Art. 2 - Finalità

## TITOLO I

## TITOLI E CORSI DI STUDIO

Art. 3 - Titoli di studio

Art. 4 - Corsi di Laurea

Art. 5 - Corsi di Laurea specialistica

Art. 6 - Corsi di specializzazione

Art. 7 - Corsi di Dottorato di ricerca

Art. 8 - Master universitari di I° e II° livello

## TITOLO II

## STRUTTURE, ORDINAMENTI E REGOLAMENTI DIDATTICI

Art. 9 - Strutture didattiche

Art. 10 - Facoltà

Art. 11 - Classi di Corsi di studio

Art. 12 - Istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio

Art. 13 - Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica

Art. 14 - Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica

Art. 15 - Regolamento didattico dei Corsi di Specializzazione

Art. 16 - Regolamento didattico dei Corsi di Dottorato di ricerca

Art. 17 - Regolamento didattico dei Corsi di Master universitario

## TITOLO III

## ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Art. 18 - Articolazione ed organizzazione dell'attività didattica

Art. 19 - Crediti formativi universitari

Art. 20 - Verifiche del profitto e prove finali

Art. 21 - Esame per il conseguimento del titolo di studio

Art. 22 - Attività didattica integrativa

Art. 23 - Comitato didattico

Art. 24 - Manifesto degli studi

Art. 25 - Piani di studio

Art. 26 - Calendario

Art. 27 - Compiti Docenti

Art. 28 - Orientamento e Tutorato

Art. 29 - Certificazioni e Supplemento al diploma

Art. 30 - Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

## TITOLO IV

## DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 31 - La Carta dei servizi

Art. 32 - Il contratto con lo studente

Art. 33 - Segreteria didattica

Art. 34 - Mobilità degli studenti

Art. 35 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio

Art. 36 - Studente a tempo pieno

Art. 37 - Studente a tempo parziale

Art. 38 - Riconoscimento di studi compiuti all'estero

Art. 39 - Modalità di iscrizione

## TITOLO V

## NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 - Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo

Art. 41 - Rinvio ad altre norme

**Art. 1 - Definizioni**

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
  - a. Per Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia didattica di cui al D.M. del 3 novembre 1999, n. 509;
  - b. per Corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea specialistica, i Corsi di Specializzazione, i Corsi di Dottorato di ricerca e i Corsi di Master universitario di primo e secondo livello;
  - c. per Titoli di studio, la Laurea, la Laurea specialistica, il Diploma di specializzazione, il Dottorato di ricerca, il Master universitario di primo livello e il Master universitario di secondo livello;
  - d. per Decreti Ministeriali, ove non diversamente specificato, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
  - e. per Classi di appartenenza dei Corsi di studio (o Classi di Corsi di studio), l'insieme dei Corsi di studio, comunque determinati, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica e individuate dai Decreti Ministeriali sulla Determinazione delle Classi delle Lauree universitarie;
  - f. per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i Regolamenti di cui all'art. 11, comma 2 della Legge del 10 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica;
  - g. per Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, l'insieme delle norme che disciplinano i curricula dei Corsi di studio come specificato dall'art. 11 del Regolamento generale sull'Autonomia Didattica;
  - h. per Settori scientifico disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 23 giugno 1997 e successive modifiche;
  - i. per Credito Formativo Universitario (o credito), la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici;
  - j. per Obiettivi Formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato;
  - k. per Attività Formativa, ogni attività volta alla formazione culturale e professionale dello studente, comprendente corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni, attività di campo, attività di orientamento e di tutorato, tirocini, elaborazione di progetti, elaborazione di tesi, studio individuale;
  - l. per Curriculum, l'insieme delle attività formative specificate nell'Ordinamento didattico del Corso di studio necessarie al fine del conseguimento del relativo titolo;

**Art. 2 - Finalità**

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dello Statuto dell'Università Telematica e delle disposizioni vigenti ed in particolare del Regolamento Generale sull'Autonomia Didattica e dei successivi Decreti Ministeriali, definisce e disciplina :
  - a. gli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio dell'Università Telematica;
  - b. gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai Corsi di studio dell'Università;
  - c. i criteri generali per lo svolgimento di altri corsi di cui all'art. 6 della Legge 341/1990;
  - d. gli atti di carriera scolastica degli studenti .

**TITOLO I****TITOLI E CORSI DI STUDIO****Art. 3 – Titoli di studio**

1. l'Università TEL.M.A. Telematica – Management – Audiovisivo, rilascia Diplomi di Laurea, di Laurea specialistica nonché Diplomi di Specializzazione, Dottorati di Ricerca, Master Universitari di I° e II° livello ai sensi del Decreto ministeriale 17 Aprile 2003 "Criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle Università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509 ( GU n. 98 del 29-4-2003)
2. L'Università adotta un'architettura di sistema in grado di gestire e rendere accessibile all'utente i corsi di studio a distanza al termine dei quali sono rilasciati i titoli accademici di cui al comma 1.
3. I titoli di cui al comma 1 sono rilasciati al termine dei rispettivi corsi di studio attivati dall'Ateneo in osservanza dei Decreti Ministeriali e, relativamente alla Laurea ed alla Laurea specialistica, nell'ambito delle classi di appartenenza.
4. I requisiti di ammissione ai corsi, la loro durata ed il conseguimento dei titoli di studio sono disciplinati dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti didattici: per i corsi di Laurea e Laurea Specialistica sono definiti nei rispettivi ordinamenti didattici.
5. L'Università, sulla base di apposite convenzioni, può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altri Atenei italiani o stranieri. Nel caso di convenzioni con Atenei esteri la durata dei Corsi di studio può essere variamente determinata in relazione alle normative dell'Unione Europea.
6. Il Consiglio di Facoltà, almeno ogni tre anni, su parere del Nucleo di Valutazione, assicura la revisione dell'elenco dei corsi di studio attivati e la verifica del conseguimento degli obiettivi qualificanti ed assume le iniziative necessarie all'adeguamento dell'offerta didattica.
7. Il Consiglio di Facoltà esamina annualmente le proposte di attivazione di nuovi corsi da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione
8. L'Ateneo può attivare servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati all'aggiornamento ed al completamento della formazione richiesta dai diversi Corsi di studio.
9. I servizi didattici propedeutici o integrativi, di cui al comma precedente , possono essere attivati anche in collaborazione con Enti pubblici e privati.

**Art. 4 - Corsi di Laurea**

- 1 Il Corso di Laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonché l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea occorre essere in possesso di un Diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti. Altri requisiti formativi e culturali possono essere richiesti per l'accesso dai Regolamenti dei Corsi di studio.
- 3 Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni.
- 4 All'atto di istituzione di un Corso di Laurea, il relativo Regolamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari in eventuali altri corsi di studio attivati presso l'Università, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre università.

**Art. 5 - Corsi di Laurea specialistica**

- 1 Il Corso di Laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea specialistica occorre essere in possesso della Laurea, ovvero di un altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti. Sono richiesti, altresì, il possesso di requisiti curriculari, indicati dal Regolamento di corso di studio, e di una adeguata preparazione personale verificata dall'Università secondo modalità indicate nel presente Regolamento.
3. Deroghe al disposto di cui al precedente comma possono riferirsi esclusivamente a Corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano per essi titoli universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale prevista dagli Ordinamenti Didattici.
4. Salvo le eccezioni previste dal comma 3, per conseguire la Laurea specialistica lo studente deve avere acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di Laurea specialistica. La durata normale del Corso di laurea specialistica è di due anni dopo la laurea.
5. L'Ateneo può istituire Corsi di Laurea specialistica solo se è già attivato un Corso di Laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti, in base ai Regolamenti Didattici, per i Corsi di Laurea specialistica, con l'eccezione dei Corsi di cui al comma 3.

**Art. 6 - Corsi di specializzazione**

1. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze ed abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazioni di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti. Altri specifici requisiti di ammissione, nonché gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito, ritenuti necessari per l'ammissione, possono essere indicati dai Decreti Ministeriali e, a norma di essi, dai Regolamenti Didattici.

3. Per conseguire il Diploma di specializzazione lo studente deve avere acquisito un numero di crediti compreso tra 300 e 360, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al Corso, fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea.
4. L'organizzazione e l'attività didattica dei Corsi di specializzazione è disciplinata da apposito Regolamento.

#### **Art. 7 - Corsi di Dottorato di ricerca**

1. I Corsi di Dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Università, Enti Pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. L'ammissione ad un corso di dottorato di ricerca richiede il possesso di una delle Lauree specialistiche comprese nell'elenco delle classi precisato dal regolamento didattico relativo al corso di dottorato stesso, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle leggi vigenti. L'accesso ai corsi di Dottorato di ricerca è consentito anche ai possessori di Diplomi di Laurea conseguiti in base alle normative vigenti prima dell'entrata in vigore del Regolamento Generale sull'Autonomia.
3. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'art 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999.
4. I Dottorati di ricerca sono disciplinati dal Regolamento didattico relativo, elaborato dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio di Facoltà.

#### **Art. 8 - Master universitari di I° e II° livello**

1. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n.4, l'Ateneo può attivare Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e secondo livello.
2. Per conseguire il Master universitario lo studente deve avere acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea specialistica. La durata minima dei Corsi di Master universitario è di un anno.
3. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative di cui è possibile individuare l'esistenza reale sul territorio nazionale. A tale scopo l'impostazione dei Regolamenti didattici relativi è ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
4. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione universitaria nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti di primo e di secondo livello.
5. I Corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati, italiani o stranieri.

**TITOLO II****STRUTTURE, ORDINAMENTI E REGOLAMENTI DIDATTICI****Art. 9 - Strutture didattiche**

1. Oltre alla struttura didattica di base rappresentata dalla Facoltà, l'Università può attivare le seguenti strutture didattiche:
  - a. Consiglio di Classe;
  - b. Consiglio di corso di Laurea;
  - c. Consiglio di corso di Laurea Specialistica;
  - d. Consiglio di corso di Specializzazione;
  - e. Consiglio di corso di Dottorato di ricerca;
  - f. Consiglio di Master.
2. Le attività di ciascuna struttura didattica sono disciplinate da appositi regolamenti nel rispetto della normativa vigente, dello Statuto dell'Università e del presente Regolamento.
3. Ai sensi delle leggi vigenti e in base ad appositi accordi possono essere attivate Strutture didattiche interfacoltà e interateneo. Rientrano in tale tipologia sia i Corsi di studio interfacoltà, sia i Corsi di studio attivati in convenzione o consorzio con altri atenei, italiani o esteri.

**Art. 10 - Facoltà**

1. Il presente Regolamento si basa sull'attuale istituzione presso la Università TEL.M.A. di una unica Facoltà: la Facoltà di Economia. Pertanto le Competenze dalla Legge attribuite al Senato Accademico sono svolte dal Consiglio di Facoltà.
2. La Facoltà è la Struttura didattica primaria dell'Università e la struttura fondamentale di appartenenza, sotto l'aspetto didattico, dei Docenti.
3. Sono Organi delle Facoltà il Preside e il Consiglio di Facoltà, le cui funzioni sono disciplinate da apposito Regolamento, nel rispetto dello Statuto dell'Università e del presente Regolamento.
4. Il Consiglio di Facoltà assicura il coordinamento e l'armonia degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dalla Facoltà stessa e da tutte le strutture didattiche attivate al suo interno nonché delle attività didattiche integrative di cui al Titolo III del presente regolamento.
5. Il Regolamento di Facoltà disciplina le forme ed i tempi entro cui il Consiglio di Facoltà è invitato a deliberare in merito a:
  - a. Calendario accademico;
  - b. proposte di istituzione, attivazione e disattivazione di Corsi di studio;
  - c. proposte di istituzione, attivazione e disattivazione di insegnamenti e attività didattiche di ogni tipologia;
  - d. definizione e assegnazione dei carichi didattici;

- e. richieste di trasferimento o di chiamata di idonei per posti di ricercatore, di professore associato o di professore ordinario;
- f. predisposizione del Manifesto annuale degli studi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 24 del presente Regolamento;
- g. distribuzione temporale dell'impegno dei professori e dei ricercatori in relazione agli impegni didattici;
- h. proposte di sperimentazione didattica avanzate dalle Strutture didattiche interessate.

6. Il Regolamento di Facoltà è emanato con Decreto Rettorale su delibera del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 11 - Classi di Corsi di studio**

- 1. Le Classi di Corsi di Laurea e le Classi di Corsi di Laurea specialistica comprendono ciascuna i Corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dall'Università, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti della classe e le conseguenti attività formative indispensabili.
- 2. I titoli di studio rilasciati dall'Università al termine dei Corsi di studio appartenenti alla medesima Classe hanno identico valore legale. Il titolo di studio reca la denominazione del Corso di studio corrispondente e l'indicazione della Classe di appartenenza.
- 3. Le Classi di corso sono rette da un Consiglio di Classe che opera per il coordinamento delle attività didattiche relative ai Corsi di studio attivati al suo interno ed è formato dai membri dei Consigli di studio afferenti alla Classe.
- 4. Il Consiglio di Classe ha funzioni istruttorie, propositive e consultive nei confronti del Consiglio di Facoltà cui afferisce, con particolare riferimento a:
  - a. istituzione di Corsi di studio interni alla Classe;
  - b. coordinamento dei curricula progettati dai Corsi di studio interni;
  - c. proposta di attivazione di insegnamenti richiesti dai Corsi di studio della Classe e di disattivazione degli stessi.
- 5. In caso di mancata attivazione delle classi, i compiti attribuiti al Consiglio di Classe sono svolti dal Consiglio di Facoltà.

#### **Art. 12 - Istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio**

- 1. L'Università può attivare o disattivare i corsi di studio con deliberazioni autonome, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- 2. L'istituzione e la cancellazione dei corsi di studio, la modifica degli Ordinamenti Didattici vigenti sono deliberati, previo parere del Nucleo di Valutazione, quando richiesto, dal Consiglio di Facoltà ed approvati dal Consiglio d'Amministrazione: la modifica degli ordinamenti didattici deve inoltre essere approvata dal MIUR, sentito il CUN.
- 3. Nel caso di disattivazioni, si assicura comunque la possibilità per gli studenti già iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo entro i due anni successivi alla disattivazione dei Corsi di studio stessi. È garantita la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di studio attivati. Modalità dell'opzione e riconoscimento dei crediti acquisiti sono disciplinati dai Regolamenti di Corsi di studio.
- 4. L'Università può attivare servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi livelli e Corsi di Studio.

5. L'Università può attivare, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, con delibera del Consiglio di Facoltà, altri corsi in relazione a specifiche esigenze del contesto economico, sociale ed istituzionale in cui opera.

#### **Art. 13 - Ordinamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica**

1. L'Ordinamento didattico di ciascun Corso di Laurea e di Laurea specialistica determina:
  - a. la denominazione del Corso di studio indicativa di specifiche competenze scientifiche e professionali, la durata e la Facoltà di riferimento;
  - b. la Classe di appartenenza del Corso di studio;
  - c. gli obiettivi formativi del Corso di studio;
  - d. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
  - e. i requisiti di ammissione al corso di studio;
  - f. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
2. L'Ordinamento didattico di ciascun corso è emanato dal Rettore su delibera di approvazione del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Amministrazione.
3. L'Università assicura la periodica revisione degli Ordinamenti didattici dei corsi di studio, anche con la consultazione delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.
4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio attivati presso l'Università, sono allegati al presente Regolamento didattico di Ateneo, del quale fanno parte integrante.

#### **Art. 14 - Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e di Laurea specialistica**

1. Il Regolamento didattico del Corso di Laurea o di Laurea specialistica disciplina gli aspetti organizzativi della didattica, con particolare riferimento a:
  - a. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento;
  - b. l'assegnazione dei crediti formativi universitari alle diverse attività formative suddivise per anno di corso
  - c. ambiti occupazionali previsti per i laureati
  - d. le possibilità di iscrizione degli studenti alla Lauree Specialistiche
2. Specifici Regolamenti predisposti d'intesa tra le Facoltà interessate e approvati con le modalità previste dal presente articolo disciplinano i Corsi di studio afferenti a più Facoltà.
3. I Corsi di studio interateneo sono disciplinati da specifici Regolamenti predisposti, sulla base di apposite convenzioni, d'intesa tra Facoltà appartenenti a diversi Atenei e approvati con le modalità previste dal presente articolo.
4. Il regolamento didattico di ciascun corso dovrà consentire la massima flessibilità di fruizione dei corsi permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili, sia la diluizione di tali crediti su un ambito pluriennale.
5. Il Regolamento didattico di ciascun corso è emanato dal Rettore su delibera di approvazione del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 15 - Regolamento didattico dei Corsi di Specializzazione**

1. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di Specializzazione è emanato separatamente dal presente Regolamento, secondo la normativa vigente in materia.

**Art. 16 - Regolamento didattico dei Corsi di Dottorato di ricerca**

1. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di Dottorato di ricerca è emanato separatamente dal presente Regolamento, secondo la normativa vigente in materia.

**Art. 17 - Regolamento didattico dei Corsi di Master universitario**

1. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di Master universitario di primo o secondo livello determina:
  - a. la denominazione del Corso di Master universitario, indicativa di specifiche competenze scientifiche e professionali;
  - b. gli obiettivi formativi del Corso di Master universitario;
  - c. il quadro generale delle attività formative da inserire nel curriculum;
  - d. il numero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
  - e. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
2. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di Master universitario di primo o secondo livello disciplina altresì:
  - a. i tempi e i modi con cui il Consiglio del Corso di Master universitario provvede alla definizione degli obiettivi, alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
  - b. l'attribuzione dei compiti didattici annuali ai docenti, tenendo conto delle attività didattiche eventualmente svolte in collaborazione tra più docenti impegnati in più Corsi di studio;
  - c. le procedure per lo svolgimento delle verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
  - d. le modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente;
  - e. le modalità di iscrizione e di riconoscimento dei titoli per l'ammissione;
  - f. la valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono al Corso di Master universitario, riguardante specificamente i debiti formativi da colmare per gli studenti in possesso di un titolo di studio non affine al percorso formativo delineato nell'ordinamento didattico;
  - g. le modalità per il rilascio dei titoli congiunti, di cui all'articolo 3, comma 9 del Regolamento Generale sull'Autonomia.
3. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di Master universitario di primo o secondo livello, e le eventuali successive modifiche, sono emanati dal Rettore su delibera di approvazione del Consiglio di Facoltà e del Consiglio di Amministrazione.

**TITOLO III****ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'DIDATTICA****Art. 18 - Articolazione ed organizzazione dell'attività didattica**

1. L'attività didattica comprende lezioni, esercitazioni, attività di laboratorio e ogni forma di sperimentazione scientifica nelle forme stabilite dai regolamenti delle strutture didattiche nel rispetto della libertà di insegnamento, con modalità ed in condizioni tali da favorire il diritto alla fruizione da parte degli studenti.
2. I corsi ufficiali di insegnamento possono essere monodisciplinari o integrati ed essere articolati in moduli didattici anche di diversa struttura.
3. Le modalità di erogazione dell'attività didattica in rete, relativamente a ciascun modulo del corso di studio, sono organizzate in modi di garantire:
  - a. l'utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici e lo sviluppo di attività formativa basata sull'interattività con i docenti/tutor e gli altri studenti;
  - b. un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico;
  - c. l'utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmente organizzati, personalizzabili rispetto alle caratteristiche degli utenti finali ed ai percorsi di erogazione;
  - d. il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione;
  - e. l'integrazione tra i diversi media per favorire una migliore comprensione dei contenuti;
  - f. l'interattività con i materiali, allo scopo di favorire percorsi di studio personalizzabili e di ottimizzare l'apprendimento;
  - g. l'interattività umana, con la valorizzazione di tutte le tecnologie di comunicazione in rete, al fine di favorire la creazione di contesti collettivi di apprendimento;
  - h. la possibilità di personalizzare la sequenzializzazione dei percorsi didattici sulla base delle performance e delle interazioni dell'utente con i contenuti on line.
4. Gli insegnamenti possono essere mutuati da parte delle diverse Facoltà dell'Ateneo previ accordi fra le strutture didattiche interessate.
5. Salvo i casi espressamente previsti dai singoli regolamenti didattici, i corsi di insegnamento "annuali" devono prevedere per le attività didattiche una durata minima di 60 ore, quelli "semestrali" una durata minima di 30 ore.
6. L'articolazione e la durata degli insegnamenti sono stabilite dal Consiglio di Facoltà, su proposta dei competenti Corsi di studio, in coerenza con le determinazioni assunte relativamente ai crediti formativi.
7. I Consigli di Facoltà provvedono, di norma, entro il 30 aprile di ciascun anno a indicare al Consiglio di Amministrazione gli insegnamenti da tenersi per supplenza o affidamento nell'anno accademico successivo.

**Art.19 - Crediti formativi universitari**

1. L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario è il credito formativo universitario.
2. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono, a norma dei Decreti Ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative richieste dagli Ordinamenti didattici: corrispondono altresì le ore di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.).
3. La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dai Regolamenti dei Corsi di studio, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
5. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati al fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi, e le forme di verifica periodica, in forme eventualmente diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti contestualmente impegnati nello svolgimento di altre attività lavorative.
6. La Facoltà può prevedere il riconoscimento, secondo criteri predeterminati, di crediti acquisiti dallo studente in percorsi formativi non istituzionali, nei quali abbia acquisito competenze e abilità professionali certificate.
7. La Facoltà può altresì prevedere i criteri di riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso, il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche estera, compete al Consiglio di Facoltà cui afferisce il Corso di studio, cui lo studente si iscrive, che valuta, sulla base dei criteri generali indicati dai competenti Comitati di Classe, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Ordinamento.

**Art. 20 - Verifiche del profitto e prove finali**

1. La valutazione degli studenti, tramite verifiche di profitto, è svolta presso le sedi dell'Università, da parte dei professori universitari e ricercatori.
2. Le verifiche in itinere costituiscono elementi essenziali per l'autovalutazione dello studente e la valutazione del docente.
3. I Regolamenti didattici di corso di studio stabiliscono la tipologia delle prove di verifica.
4. Il risultato delle prove stesse sarà riportato nel libretto personale dello studente.
5. La composizione della Commissione degli esami di profitto è stabilita dai regolamenti di Facoltà.
6. Gli esami di profitto sono pubblici.
7. Per ciascun insegnamento il Regolamento dei corsi di studio stabilirà le prove di verifica in itinere.
8. I Regolamenti di corso di studio possono prevedere che la valutazione finale riguardi congiuntamente più insegnamenti.

9. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono svolgersi secondo il calendario stabilito dalla Facoltà.
10. Per gravi ed eccezionali motivi il Preside può autorizzare eventuali deroghe. In questo caso le modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate agli studenti.

#### **Art. 21 - Esame per il conseguimento del titolo di studio**

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano la modalità dell'esame. La valutazione conclusiva dovrà tenere conto del curriculum dello studente
2. Il titolo di studio viene rilasciato con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea.
3. Per conseguire il titolo di studio lo studente deve avere acquisito il numero di crediti previsto dal regolamento didattico dei corsi di studio, dovrà svolgere una prova finale e dovrà essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
4. Per il conseguimento della laurea specialistica e del dottorato di ricerca è necessaria la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
5. Le commissioni sono composte almeno da cinque membri tra professori di ruolo e ricercatori della facoltà.
6. Possono far parte delle Commissioni professori di Facoltà diverse da quella di riferimento, nonché professori a contratto.
7. La valutazione degli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio è espressa in centodecimi. L'esame si intende superato se la votazione riportata è pari o superiore a sessantasei/centodieci. Per la concessione della lode è richiesta l'unanimità della Commissione la quale, sempre all'unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d'onore.

#### **Art. 22 - Attività didattica integrativa**

1. Le strutture didattiche dell'Università possono proporre l'istituzione delle seguenti attività integrative e di sostegno:
  - a. Attività didattica propedeutica per l'ammissione ai corsi di Laurea, svolte eventualmente anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria superiore o con altri enti pubblici e privati convenzionati;
  - b. attività di sostegno finalizzate al recupero del debito formativo durante il primo anno di corso di laurea, per il proseguimento degli studi;
  - c. attività integrative ai corsi di insegnamento previsti dai regolamenti didattici che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;
  - d. corsi finalizzati all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;
  - e. corsi finalizzati alla formazione e all'aggiornamento di docenti di scuola superiore su temi relativi all'orientamento.
2. Le strutture didattiche possono altresì istituire, ai sensi della normativa vigente, i seguenti corsi:
  - a. corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
  - b. corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
  - c. corsi di formazione professionale per laureati e/o dottorandi;
  - d. corsi di formazione permanente;
  - e. corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale.

3. Le attività di cui al comma 1 e comma 2 possono essere svolte in collaborazione con altri enti pubblici e privati, italiani e stranieri sulla base di apposite convenzioni.
4. L'Università rilascia regolare attestazione al termine dei corsi di cui al comma 2.

#### **Art. 23 – Comitato didattico**

1. Le attività didattiche, di orientamento e tutorato sono oggetto di periodica analisi da parte del Comitato didattico.
2. Il Comitato didattico è composto, secondo norme fissate dal regolamento di Facoltà, da una rappresentanza paritetica di docenti designati dalla Facoltà e studenti ed è coordinato dal Rettore o da un suo delegato.
3. Possono far parte del Comitato anche esperti esterni.
4. Il Comitato effettua le verifiche e le valutazioni sulla qualità dell'attività didattica anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti.
5. Il Comitato esprime pareri al Consiglio di Facoltà circa la coerenza tra crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
6. Il Comitato, nella sola componente dei docenti, certifica il materiale didattico nonché i servizi erogati dall'Università.
7. Il Comitato collabora con il Nucleo di valutazione per la raccolta e l'analisi dei dati.
8. Il Comitato, su richiesta del Consiglio di Facoltà, propone iniziative specifiche, o comuni ai corsi di studio, finalizzate al miglioramento della qualità della didattica.
9. I dati concernenti la valutazione dell'attività didattica da parte degli studenti stessi sono pubblici.

#### **Art. 24 – Manifesto degli studi**

1. L'Università pubblica ogni anno entro il 30 giugno, il Manifesto degli Studi per il successivo anno accademico specificando:
  - a. i corsi di studio attivati con indicazione delle relative classi ed i relativi insegnamenti;
  - b. i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati;
  - c. le date di inizio e termine delle attività didattiche;
  - d. le modalità per pre-iscrizioni, iscrizioni, immatricolazioni, passaggi, trasferimenti e pagamento di tasse universitarie;
  - e. le modalità di accesso ai corsi;
  - f. le modalità di identificazione e di verifica degli esiti formativi;
  - g. le modalità di erogazione e fruizione del processo formativo;
  - h. termini entro i quali presentare eventuali proposte di piani di studio individuali;
  - i. ogni altra notizia ritenuta utile ad orientare gli studenti.
2. L'Università comunicherà in tempo utile ogni variazione alle informazioni precedentemente fornite.

#### **Art. 25 - Piani di studio**

1. I piani di studio consigliati per i singoli corsi di studio sono definiti dai competenti Consigli nel rispetto degli ordinamenti didattici.
2. L'approvazione dei piani di studio individuali, qualora non si discostino dai piani di studio predisposti, ovvero ottemperino integralmente ai criteri ed ai vincoli stabiliti per i piani di

studio, è automatica. In caso diverso sarà il Consiglio di Facoltà ad esaminare ed approvare i piani di studio proposti dallo studente.

3. I regolamenti di Facoltà stabiliscono l'anno di iscrizione a partire dal quale è richiesta o ammessa la presentazione da parte degli studenti dei loro piani di studio. La verifica della corrispondenza tra l'ultimo piano di studio approvato e gli esami di profitto effettivamente superati è condizione per l'ammissione all'esame finale di laurea o di diploma.
4. Gli esami di insegnamenti, eventualmente sostenuti con esito positivo, non compresi tra quelli previsti nel piano di studio approvato, sono registrati nella carriera dello studente, ma non sono conteggiati ai fini dell'acquisizione dei titoli di studio. Essi entrano nella media dei voti di profitto ove le relative discipline siano comprese tra quelle caratterizzanti il corso di studio.

#### **Art. 26 - Calendario**

1. Le lezioni, di norma, iniziano il primo ottobre e terminano il 15 giugno.
2. Il calendario didattico viene approvato da ciascuna Facoltà su proposta del competente Consiglio di Corso di studio.
3. Il calendario accademico potrà prevedere l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri ecc.) nonché la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica e quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto, comprese le prove finali.
5. Il calendario accademico è emanato dal Preside, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Facoltà.

#### **Art. 27 - Compiti Docenti**

1. I professori ed i ricercatori, nel rispetto delle normative previste dallo stato giuridico, adempiono ai compiti didattici contribuendo allo svolgimento regolare dei corsi di studio per il conseguimento dei titoli accademici.
2. I docenti sono tenuti a svolgere la loro attività didattica nell'ambito della programmazione definita dai Consigli di Facoltà e con l'obbligo di tenuta di registro.
3. La vigilanza sull'attività dei docenti e dei ricercatori compete al Preside.
4. I docenti ed i ricercatori sono tenuti ad utilizzare la piattaforma tecnologica per la formazione a distanza secondo le metodologie didattiche definite.

#### **Art. 28 - Orientamento e Tutorato**

1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari e di assicurare un servizio di tutorato ed assistenza per l'accoglienza ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria in tutte le sue forme l'Università provvede ad organizzare anche attraverso le strutture didattiche attività di orientamento e tutorato, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della loro vita universitaria (scelta della Facoltà e del Corso di studio, percorso degli studi dall'immatricolazione alla Laurea, accesso al mondo del lavoro).
2. Per tali finalità l'Università, attraverso specifiche strutture per l'orientamento ed il tutorato, provvede a:
  - a. organizzare attività di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie superiori, anche in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria;
  - b. garantire informazioni, predisporre guide e pubblicazioni riguardanti i percorsi formativi e l'articolazione dei corsi universitari, nonché notizie amministrative

- concernenti la carriera scolastica e indicazioni utili ai fini dell'accesso al diritto allo studio;
- c. favorire ogni utile iniziativa per agevolare l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;
  - d. promuovere gli scambi internazionali di studenti e di docenti;
  - e. attivare forme di tutorato in rete per il sostegno degli studenti nel percorso didattico ai sensi del Decreto Ministeriale 17 aprile 2003.
3. Il Tutor, quale perno indispensabile della nuova tipologia di formazione a distanza adottata dalla Università TEL.M.A., assume grande rilievo nell'organizzazione della didattica. Il Tutor in particolare:
- a) è un esperto dei contenuti formato appositamente agli aspetti di gestione tecnico comunicativi della didattica on-line;
  - b) ha un titolo di Laurea con accertate competenze nel settore di riferimento;
  - c) svolge attività di guida/consulenza- supporto allo studente per migliorare la comprensione dei contenuti;
  - d) svolge attività di supporto tecnico alla docenza nel monitoraggio dell'andamento complessivo della classe e verifica periodica dell'avanzamento del gruppo per consentire eventuali aggiustamenti in corso d'opera (messa in rete di materiale complementare, seminari life di approfondimento). Il monitoraggio si realizzerà con sviluppo di test on line periodici, formulati e valutati dal docente, che potranno essere sincroni o asincroni.
  - e) coordina il gruppo di studenti;
4. Il Tutor ha compiti di supporto alle componenti di docenza universitaria e funzioni in nessun modo equiparabili all'attività di docenza.

#### **Art. 29 - Certificazioni e Supplemento al diploma**

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, l'Università rilascia, come Supplemento al Diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo i modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
2. Il Supplemento al diploma è predisposto secondo modalità proposte dalla Facoltà interessata ed approvate dal Consiglio di Facoltà.
3. Secondo le modalità di cui al comma 1 e 2, l'Università rilascia certificazione relativa alla carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, previo riconoscimento degli esami fino ad allora sostenuti con esito positivo e dei crediti corrispondenti.
4. Gli uffici di segreteria rilasciano certificazioni, attestazioni, copie ed altri documenti relativi alla carriera scolastica dello studente, previa verifica della regolarità del pagamento delle tasse e contributi universitari.

#### **Art. 30 - Promozione e pubblicità dell'offerta didattica**

1. L'offerta didattica dell'Università è pubblica: l'Università utilizza forme e strumenti che ne consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica, ai procedimenti organizzativi ed alle decisioni assunte in merito al calendario delle attività didattiche e degli esami, agli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori.
2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche organizzate dalle Facoltà, come gli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori, il calendario didattico ed il calendario degli esami di profitto e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali

- con le relative scadenze sono resi pubblici dai Presidi con strumenti telematici e/o altri che si riterranno di volta in volta opportuni.
3. Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.

## **TITOLO IV**

### **DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI**

#### **Art. 31 – La Carta dei servizi**

1. A tutti gli studenti è garantito il diritto all'informazione sull'attività dell'Università: a tal fine si adotta una Carta dei Servizi, che indicherà l'attività didattica e formativa proposta; i servizi offerti ed i requisiti delle soluzioni tecnologiche adottate;
2. In particolare la Carta esplicherà le modalità, i piani di studio, le regole dei servizi, la metodologia didattica adottata ed i livelli di servizi offerti.  
La Carta inoltre dovrà:
  - a. individuare gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi, quali metadata dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici, utilizzati per descrivere i materiali didattici on line, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento;
  - b. indicare i tempi e le modalità con cui verranno archiviati i tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale;
  - c. indicare le modalità di identificazione e di verifica;
  - d. indicare le modalità di tutoraggio
3. La carta sarà disponibile prima dell'inizio dell'anno accademico presso la sede dell'Università ed on line.

#### **Art. 32 - Il contratto con lo studente**

1. Il perfezionamento dell'iscrizione prevede la stipula di un Contratto con lo studente con il quale da una parte lo studente accetta la Carta dei servizi e le tasse e contributi stabiliti, dall'altra l'Università prevede la possibilità di risoluzione del rapporto contrattuale, ne esplicita le modalità e garantisce allo studente stesso, il completamento del proprio ciclo formativo.
2. Costituisce parte integrante del Contratto, la Carta dei servizi.

#### **Art. 33 – Segreteria didattica**

1. L'Università istituisce, a tutela dei diritti degli studenti, una segreteria didattica che sarà disciplinata da apposito regolamento deliberato dal Consiglio di Facoltà.
2. La segreteria avrà il compito di fornire informazioni didattiche agli studenti e raccoglierà suggerimenti, segnalazioni di disfunzionamenti ed irregolarità da parte dello studente.
3. La segreteria è responsabile della tutela dei dati personali degli studenti ed adotterà tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.

#### **Art. 34 - Mobilità degli studenti**

1. Lo studente può presentare domanda di passaggio ad altro corso di studi attivato presso l'Università; è altresì consentito lo svolgimento di parte dei propri studi presso

università straniere (o altre Istituzioni ad esse assimilabili) nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che potranno prevedere anche il conseguimento di titoli di studio congiunti.

2. Lo studente può presentare istanza di trasferimento da o ad altra sede universitaria previa domanda al Rettore entro i termini previsti annualmente dal Manifesto degli Studi. Oltre tale termine, il Rettore può accogliere la domanda purché adeguatamente motivata.
3. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Facoltà di destinazione, che valuta, l'eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l'anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.

#### Art. 35 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio

1. I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai Corsi di Studio ed il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all'estero sono determinati ai sensi della vigente normativa.
2. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio definiscono i requisiti per l'accesso ai rispettivi corsi di studio definendo, ove necessario, le modalità di verifica. Per i Corsi di Laurea tale verifica può avvenire anche a conclusione di attività formative propedeutiche di cui al comma seguente. La mancanza di tali requisiti culturali determinati dai Regolamenti prende il nome di debito formativo.
3. Per l'assolvimento del debito formativo l'Università prevede l'istituzione di attività formative propedeutiche come da art.22.
4. Se la verifica dell'assolvimento del debito formativo, nelle forme previste dal Regolamento del Corso di studio, non è positiva, il competente Consiglio indica specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il primo anno di corso.
4. Per l'ammissione ai Corsi di studio di II° livello, i relativi Regolamenti didattici devono indicare, in quantità definita, i crediti necessari per l'accesso. L'eventuale debito formativo sarà recuperato con l'iscrizione a corsi singoli, comunque attivati presso l'Ateneo, e con il superamento dei relativi esami.

#### Art. 36 Studente a tempo pieno

1. Lo studente a tempo pieno si impegna a sostenere per ogni annualità il numero di esami previsto dall'ordinamento didattico di quel corso di studio.
2. La qualifica di studente a tempo pieno è mantenuta negli anni successivi dagli studenti iscritti ai corsi di studio che siano in regola con gli esami, con le procedure di iscrizione e i relativi pagamenti.
3. Lo studente che non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, può accedere nuovamente, previa domanda, al medesimo corso di studio per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, purché regolarizzi la propria posizione amministrativa entro i successivi otto anni accademici e il proprio curriculum sia ritenuto congruo al corso di studio.
4. Le tasse universitarie sono determinate dal Consiglio di Amministrazione come pure la tassa relativa agli anni di interruzione degli studi.
5. Ogni anno accademico possono essere bandite borse di studio destinate a coloro che intendano immatricolarsi ad uno dei corsi dell'Università.

6. Le disponibilità finanziarie per l'attivazione delle borse possono provenire anche da fondi di enti o privati.
7. Le borse di studio sono determinate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Facoltà. L'assegnazione sarà determinata sulla base di una graduatoria elaborata secondo criteri di merito nonché economici.
8. Lo studente a tempo pieno che non abbia conseguito almeno 30 crediti al primo anno di del corso di Laurea, 70 al secondo e 120 al terzo si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente. Lo studente che non abbia conseguito almeno 210 al primo anno e 250 al secondo anno della Laurea specialistica, si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente.

#### **Art. 37- Studente a tempo parziale**

1. Lo studente, per particolari e motivate esigenze personali, può chiedere di essere iscritto ad un corso di studio con la qualifica di studente a tempo parziale.
2. I Regolamenti didattici di ogni corso di studio (escluso il dottorato di ricerca) possono prevedere una diversa organizzazione del piano di studio dello studente non a tempo pieno, nonché delle differenze del numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati rispetto a quanto indicato per gli studenti a tempo pieno iscritti al medesimo corso.
3. Lo stato di studente non a tempo pieno dovrà essere annotato dalla segreteria sul libretto personale dello studente.
4. Lo studente può richiedere la modifica della sua condizione da studente a tempo parziale a studente a tempo pieno, allorché abbia regolarizzato la sua posizione rispetto alle attività didattiche previste dal regolamento didattico del corso per gli studenti a tempo pieno.

#### **Art. 38 - Riconoscimento di studi compiuti all'estero**

1. Nel rispetto delle Leggi vigenti, l'Ateneo aderisce ai programmi di mobilità studentesca riconosciuti dalle Università della Comunità Europea (programmi Socrates-Erasmus ed altri programmi risultanti da eventuali convenzioni bilaterali), a qualsiasi livello di Corso di studio.
2. Il Consiglio di Facoltà, nell'ambito dei relativi regolamenti didattici, decide sul riconoscimento degli studi e dei titoli accademici conseguiti all'estero, qualora non sia già disposto dalla normativa vigente.
3. Il riconoscimento dell'idoneità di titoli di studio conseguiti ai fini dell'ammissione a Corsi di studio attivati presso l'Ateneo, compresi i Corsi di Dottorato di ricerca, è approvato dal Consiglio di Facoltà.

#### **Art. 39 - Modalità di iscrizione**

1. I tempi ed i modi per ottenere l'immatricolazione e l'iscrizione agli anni successivi di qualsiasi Corso di studio sono indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, sulla documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto elettronico degli Studi di cui all'art.26, nonché negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo per consentire una tempestiva ed adeguata comunicazione a tutti gli studenti di tali informazioni.
2. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo universitario.
3. L'ammissione ai corsi di studio ad accesso limitato è disciplinata dal Consiglio di Facoltà.

4. Nei casi in cui l'immatricolazione è subordinata al superamento di prove di valutazione, l'Università comunicherà tempestivamente termini, modalità ed adempimenti determinati dal Consiglio di Facoltà.
5. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un anno di corso sono definiti "in corso". Per studenti "fuori corso" si intendono quelli che avendo completato tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti didattici, non hanno superato i relativi esami di profitto e non hanno completato l'acquisizione dei relativi crediti formativi. Coloro che al termine di un anno accademico non hanno superato gli esami obbligatori previsti per tale anno, come specificato all'art. 36, comma 8, dai rispettivi ordinamenti didattici saranno iscritti all'anno di corso di provenienza quali ripetenti. Lo studente può chiedere di essere iscritto "ripetente".
6. Lo studente che per otto anni accademici consecutivi non abbia sostenuto esami decade dagli studi. I crediti formativi acquisiti durante gli studi universitari sono certificati nel provvedimento di decadenza per ogni successiva considerazione.
7. Coloro che siano già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea specialistica, e gli studenti iscritti a Corsi di studio presso Università estere, possono iscriversi previo pagamento di contributi stabiliti dagli Organi Accademici competenti a singoli Corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di studio di ogni livello presenti in Ateneo, nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne dalla Segreteria studenti regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali, per i quali sia richiesto un aggiornamento culturale e scientifico o un particolare perfezionamento delle competenze acquisite.

## **TITOLO V**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 40 - Modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo**

1. Le modifiche al presente Regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio di Facoltà, sentito il Consiglio di amministrazione, ed emanate con decreto rettorale secondo le procedure previste dalle Leggi in vigore.
2. Le modifiche di cui al comma precedente entrano in vigore alla data indicata nel decreto rettorale di emanazione.

#### **Art. 41 - Rinvio ad altre norme**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento e nei relativi allegati valgono le disposizioni legislative in vigore e lo Statuto.

**Ordinamento didattico (ex art. 11 comma 3 Legge 509/99)****Corso di laurea in Economia e Management dell'Audiovisivo – CLEMA****Riferimenti normativi:**

Decreto 3 novembre 1999, n.509 del MURST: regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; D.M. del 4 agosto 2000 Determinazione delle classi delle lauree universitarie

**Denominazione del corso:**

Corso di laurea in Economia e Management dell'Audiovisivo – CLEMA

**Classe di appartenenza:**

Classe delle Lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale (Classe 17)

Obiettivi formativi qualificanti: i laureati nel corso di laurea devono:

- possedere conoscenze di metodiche di analisi e di interpretazione critica delle strutture e delle dinamiche di azienda, mediante l'acquisizione delle necessarie competenze in più aree disciplinari: economiche, aziendali, giuridiche e quantitative;
- possedere un'adeguata conoscenza delle discipline aziendali, che rappresentano il nucleo fondamentale, declinate sia per aree funzionali (la gestione, l'organizzazione, la rilevazione), sia per classi di aziende dei vari settori (manifatturiero, commerciale, dei servizi, della pubblica amministrazione);

I laureati della classe svolgeranno attività professionali nelle aziende, dove potranno svolgere funzioni manageriali o imprenditoriali, nelle pubbliche amministrazioni e nelle libere professioni dell'area economica, aziendale e giuridica con particolare riferimento al settore audiovisivo.

Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:

- comprendono in ogni caso la necessaria acquisizione di conoscenze fondamentali nei vari campi dell'economia e della gestione delle aziende, nonché i metodi e le tecniche della matematica finanziaria e attuariale, della matematica per le applicazioni economiche e della statistica;
- comprendono in ogni caso l'acquisizione di conoscenze giuridiche di base e specialistiche negli ambiti della gestione delle aziende private o pubbliche;
- comprendono in ogni caso l'acquisizione di conoscenze specialistiche in tutti gli ambiti della gestione delle aziende pubbliche e private e delle amministrazioni pubbliche;
- comprendono la conoscenza in forma scritta e orale di almeno due lingue dell'Unione Europea, oltre l'italiano;
- prevedono, in relazione ad obiettivi specifici di formazione professionale ed agli sbocchi occupazionali, l'obbligo di attività esterne con tirocini formativi presso aziende e organizzazioni pubbliche e private nazionali e internazionali.

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60% dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

**Conoscenze richieste per l'accesso**

L'iscrizione al Corso di Laurea è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli Studi universitari. Le modalità delle eventuali prove di ammissione e/o delle prove di orientamento, compresi i criteri da adottare per definire i relativi debiti di credito, sono stabilite dall'Ateneo sentito il Consiglio di Facoltà. L'accesso agli studenti provenienti da altri Corsi di Studio, sarà regolato dal Cdf indicando l'anno d'iscrizione e i crediti già acquisiti e riconosciuti sulla base delle corrispondenze stabilite dell'Ordinamento Didattico.

**Caratteristiche della prova finale**

Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche

La prova finale consiste nella presentazione di una tesi scritta da discutere in seduta pubblica davanti ad una Commissione di docenti che esprime la valutazione complessiva in centodecimi, eventualmente anche con lode.

**Quadro generale delle attività formative**

Per completare gli studi lo studente deve acquisire 180 crediti, suddivisi uniformemente in tre anni (60 crediti per ciascun anno).

**CLEMA**

**Corso di laurea in Economia e Management dell'Audiovisivo**

**Attività di base**

| Ambiti disciplinari   | Settori scientifico-disciplinari                                                                                               | CFU |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Economico             | SECS-P/01 Economia politica<br>SECS-P/02 Politica economica<br>SECS-P/03 Scienza delle finanze<br>SECS-P/06 Economia applicata | 24  |
| Aziendale             | SECS-P/07 Economia aziendale<br>SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese                                                    | 8   |
| Statistico-matematico | SECS-S/01 Statistica<br>SECS-S/03 Statistica economica                                                                         | 5   |
| Giuridico             | IUS/01 Diritto privato<br>IUS/04 Diritto commerciale                                                                           | 8   |

**Totale CFU Attività di base: 45**

**Attività caratterizzanti**

|                       |                                                                                                                                            |    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Aziendale             | SECS-P/07 Economia aziendale<br>SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese<br>SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari            | 26 |
| Statistico-matematico | SECS-S/03 Statistica economica<br>SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie                       | 8  |
| Giuridico             | IUS/04 Diritto commerciale<br>IUS/05 Diritto dell'economia<br>IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico<br>IUS/14 Diritto dell'Unione Europea | 20 |

**Totale CFU Attività caratterizzanti: 54**

**Attività Affini o integrative**

|                                              |                                                                                                                                                     |    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Discipline economiche                        | SECS-P/01 Economia politica<br>SECS-P/02 Politica economica                                                                                         | 4  |
| Discipline economico-gestionali              | ING-IND/35 Ingegneria economico gestionale<br>SECS-P/09 Finanza Aziendale<br>SECS-P/10 Organizzazione aziendale                                     | 20 |
| Cultura scientifica, tecnologica e giuridica | SECS-P/04 Storia del pensiero economico<br>SECS-P/12 Storia economica<br>SECS-S/04 Demografia<br>SECS-S/05 Statistica sociale<br>INF/01 Informatica | 16 |
| Formazione interdisciplinare                 | M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni<br>SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro                                      | 8  |

**Totale CFU Attività Affini o integrative: 48**

| Attività formative                                             | Tipologie                          | CFU | Tot CFU |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|
| A scelta dello studente                                        |                                    |     | 10      |
| Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera | Prova finale                       | 3   | 9       |
|                                                                | Lingua straniera                   | 6   |         |
| Altre (art.10, comma 1 lettera f)                              | Ulteriori conoscenze linguistiche  | 4   | 14      |
|                                                                | Abilità informatiche e relazionali | 5   |         |
|                                                                | Tirocini                           | 5   |         |

**Totale CFU attività formative: 33****Totale crediti corso di laurea: 180**

**Ordinamento didattico (ex art. 11 comma 3 Legge 509/99)****Corso di laurea specialistica in Produzione e Distribuzione Audiovisiva****Riferimenti normativi:**

Decreto 3 novembre 1999, n.509 del MURST: regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; D.M. del 28 novembre 2000 Determinazione delle classi delle lauree specialistiche

**Denominazione del corso:**

Corso di laurea specialistica in Produzione e Distribuzione Audiovisiva

**Classe di appartenenza:**

Classe delle lauree specialistiche in Scienze Economiche per l'Ambiente e la Cultura (83/S)

**Obiettivi formativi qualificanti**

I laureati nel corso di laurea specialistica devono:

- possedere una preparazione culturale e professionale e una qualificazione avanzata, fondata su conoscenze in ambito economico, economico-aziendale e giuridico-sociale, integrata con una formazione in ambito tecnico e formale della gestione del settore culturale e audiovisivo che permetta loro di analizzare, gestire e progettare processi decisionali di sistemi, istituzioni o aziende fortemente interconnessi con le attività audiovisive
- essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due lingue dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari;
- possedere conoscenze qualificate atte ad analizzare, progettare e utilizzare sistemi informativi e processi decisionali di governo.

Obiettivo del corso di laurea specialistica è la formazione di figure professionali che possiedano in modo approfondito e specialistico le conoscenze teoriche e tecniche che caratterizzano l'odierno settore audiovisivo, nei settori dello spettacolo e della comunicazione audiovisiva e che siano in grado di applicarle criticamente nelle fasi della progettazione, nello sviluppo, nella produzione e distribuzione di prodotti audiovisivi e nella direzione di istituzioni e imprese e nel coordinamento dirigenziale di altri operatori attivi nei medesimi settori.

Ai fini indicati il curriculum del corso di laurea specialistica prevede:

- modalità di accertamento delle abilità informatiche;
- la partecipazione a tirocini formativi presso organizzazioni e aziende pubbliche e private operanti nei settori del comparto audiovisivo e culturale.

Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 50% dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

**Conoscenze richieste per l'accesso**

L'iscrizione al Corso di Laurea è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli Studi universitari. Le modalità delle eventuali prove di ammissione e/o delle prove di orientamento, compresi i criteri da adottare per definire i relativi debiti di credito, sono stabilite dall'Ateneo sentito il Consiglio di facoltà. L'accesso agli studenti provenienti da altri Corsi di Studio, sarà regolato dal Cdf indicando l'anno d'iscrizione e i crediti già acquisiti e riconosciuti sulla base delle corrispondenze stabilite dell'Ordinamento Didattico.

**Caratteristiche della prova finale**

Per conseguire la laurea specialistica lo studente deve aver acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli già acquisiti dallo studente e riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica.

La laurea specialistica si consegue dopo aver superato una prova finale, consistente nella presentazione di una tesi scritta elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore.

La tesi sarà discussa in seduta pubblica davanti ad una Commissione di docenti che esprime la valutazione complessiva in centodecimi, eventualmente anche con lode.

**Quadro generale delle attività formative**

- Per completare gli studi lo studente deve acquisire 300 crediti.

**Corso di laurea specialistica in Produzione e Distribuzione audiovisiva****Attività di base**

| Ambiti disciplinari   | Settori scientifico-disciplinari                                                                                               | CFU |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Economico             | SECS-P/01 Economia politica<br>SECS-P/02 Politica economica<br>SECS-P/03 Scienza delle finanze<br>SECS-P/06 Economia applicata | 20  |
| Aziendale             | SECS-P/07 Economia aziendale<br>SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese<br>SECS-P/10 Organizzazione aziendale              | 10  |
| Matematico-statistico | SECS-S/01 Statistica<br>SECS-S/03 Statistica economica                                                                         | 9   |
| Giuridico             | IUS/01 Diritto privato<br>IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico                                                               | 8   |

**Totale CFU Attività di base: 47**

**Attività caratterizzanti**

|                                   |                                                                                                                                                                  |    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Discipline economico-aziendali    | SECS-P/02 Politica economica<br>SECS-P/07 Economia aziendale<br>SECS-P/08 Economia e Gestione delle Imprese<br>SECS-P/10 Organizzazione aziendale                | 50 |
| Discipline Statistico-matematiche | SECS-S/04 Demografia<br>SECS-S/05 Statistica sociale<br>SECS-S/06 Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie<br>INF/01 Informatica | 16 |
| Discipline della cultura          | L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea<br>L-ART/05 Discipline dello spettacolo<br>L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione                                     | 32 |

**Totale CFU Attività caratterizzanti: 98**

**Attività Affini o integrative**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Economico e aziendale    | SECS-P/04 Storia del pensiero economico<br>SECS-P/06 Economia applicata<br>SECS-P/09 Finanza Aziendale<br>SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari<br>SECS-P/12 Storia economica<br>SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica | 26 |
| Socio-giuridico          | IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico<br>IUS/14 Diritto dell'Unione Europea<br>M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni<br>IUS/13 Diritto internazionale<br>SPS/8 Sociologia dei processi culturali e comunicativi                           | 18 |
| Discipline dell'ambiente | Urbanistica ICAR/21                                                                                                                                                                                                                                        | 2  |
| Discipline storiche      | M-STO/04 Storia contemporanea                                                                                                                                                                                                                              | 4  |

**Totale CFU Attività Affini o integrative: 50****Ambito aggregato per crediti di sede**

|                                                                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| IUS/04 Diritto commerciale<br>IUS/05 Diritto dell'economia<br>ING-IND/35 Ingegneria economico gestionale<br>SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro | 20 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

| Attività formative               | Tipologie                          | CFU | Tot CFU |
|----------------------------------|------------------------------------|-----|---------|
| A scelta dello studente          |                                    | 15  | 15      |
| Per la prova finale              | Prova finale                       | 30  | 30      |
| Altre (art.10, comma1 lettera f) | Ulteriori conoscenze linguistiche  | 8   | 40      |
|                                  | Abilità informatiche e relazionali | 10  |         |
|                                  | Tirocini                           | 12  |         |

**Totale CFU attività formative: 85****Totale crediti corso di laurea: 300**

04A05365

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

(G403083/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

## CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (\*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

|                |                                                                                                                                                                                                                                             | CANONE DI ABBONAMENTO                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Tipo A</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:<br>(di cui spese di spedizione € 219,04)<br>(di cui spese di spedizione € 109,52)                                                                      | - annuale € 397,47<br>- semestrale € 217,24 |
| <b>Tipo A1</b> | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:<br>(di cui spese di spedizione € 108,57)<br>(di cui spese di spedizione € 54,28)                                 | - annuale € 284,65<br>- semestrale € 154,32 |
| <b>Tipo B</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:<br>(di cui spese di spedizione € 19,29)<br>(di cui spese di spedizione € 9,64)                                             | - annuale € 67,12<br>- semestrale € 42,06   |
| <b>Tipo C</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:<br>(di cui spese di spedizione € 41,27)<br>(di cui spese di spedizione € 20,63)                                                                                 | - annuale € 166,66<br>- semestrale € 90,83  |
| <b>Tipo D</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:<br>(di cui spese di spedizione € 15,31)<br>(di cui spese di spedizione € 7,65)                                                                           | - annuale € 64,03<br>- semestrale € 39,01   |
| <b>Tipo E</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:<br>(di cui spese di spedizione € 50,02)<br>(di cui spese di spedizione € 25,01)                            | - annuale € 166,38<br>- semestrale € 89,19  |
| <b>Tipo F</b>  | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:<br>(di cui spese di spedizione € 344,93)<br>(di cui spese di spedizione € 172,46)                        | - annuale € 776,66<br>- semestrale € 411,33 |
| <b>Tipo F1</b> | Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:<br>(di cui spese di spedizione € 234,45)<br>(di cui spese di spedizione € 117,22) | - annuale € 650,83<br>- semestrale € 340,41 |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

#### BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 86,00

#### CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € 55,00

#### PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

|                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| Prezzi di vendita: serie generale                                | € 0,77 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione     | € 0,80 |
| fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico                 | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 0,80 |
| fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione       | € 0,80 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico             | € 5,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

#### GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

|                                                                                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)                                     | € 318,00 |
| Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)                                 | € 183,50 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) | € 0,85   |

I.V.A. 20% inclusa

#### RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Abbonamento annuo                                | € 188,00 |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni | € 175,00 |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione)   | € 17,50  |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate, è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. -** Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

#### ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



\* 4 5 - 4 1 0 3 0 1 0 4 0 5 2 6 \*

€ 2,40